

14 OTT. 2025



Nella data 08 ottobre 2025 alle ore 22:30 presso la sede associativa si è riunita l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione dello statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea Stella Cosimo Damiano che propone come segretario verbalizzante Lombardi Daniele che accetta, sono presenti tutti gli associati di persona; il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti tutti gli associati per la validità dell'assemblea, constatata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente che illustra lo statuto conforme al d. lgs 117/17 ed al termine della presentazione il Presidente propone l'approvazione dello statuto adeguato al dlgs 117/17, segue la lettura integrale dello statuto cui segue un breve dibattito ed il presidente fornisce le spiegazioni richieste; al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione dello statuto associativo così come illustrato e la votazione per alzata di mano si conclude con la delibera all'unanimità di approvare lo statuto associativo posto in allegato al presente verbale, si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso unitamente al presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta d'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata. Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno ed esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente

Orchestra Sinfonica di Barletta E. T. S.

STATUTO

Art. 1 È costituita nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, con sede a Barletta BT alla via Vespucci Amerigo 5, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Orchestra Sinfonica di Barletta - ETS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 L'associazione "Orchestra Sinfonica di Barletta ETS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", s'ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 L'associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare persegue le seguenti finalità: **g)** formazione universitaria e post-universitaria; **h)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo; **i)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore musicale, ispirando la sua attività ai valori umani;
- realizzazione di spettacoli e concerti musicali;
- favorire la crescita culturale degli associati e del pubblico attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni e scuole;
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi musicali;
- favorire la partecipazione degli associati ad iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; l'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 7 Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione; possono essere ammessi come associati altri enti del

Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, l'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

Art. 9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni, in questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10 Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche associative e di svolgere le attività comunemente concordate; ciascun associato ha diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni, hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili e la quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile; gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti; gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11 La qualità di associato si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, la perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso.

Volontari

Art. 12 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ed al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario ed ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D. P. R. n. 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni. Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario; i sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo oppure di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari od al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Associativi e Cariche Elettive

Art. 15 Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo; il Revisore dei conti. Tutte le cariche associative sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati, ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi; l'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione, il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 L'Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r. ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms od e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti gli associati anche se sospesi od esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 L'Assemblea ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio; approva il bilancio associativo quando previsto dalla legge; definisce il programma generale annuale di attività; procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; procede eventualmente all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discute ed approva il regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe, è possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto; per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo; esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R. U. N. T. S..

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, la convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede associativa almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa; in casi di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vicepresidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio associativo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti ed allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire; i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina, se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

rt. 26 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale, in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente incaricato. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

rt. 27 Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili, di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio e gli può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari; ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

rt. 28 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

rt. 29 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo anche monocratico ed ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile; i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma II del Codice civile, nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti od una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti, in ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie; in caso di ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. lgs. n.117/17 e s. m. i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione; le quote sociali sono intrasferibili ed in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 Se ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.